



**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CONNESSI ALLA PRODUZIONE
DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (SOLARE FOTOVOLTAICO).**

Art.1

(Finalità dell'iniziativa)

La Provincia di Massa- Carrara e la C.C.I.A.A. di Massa- Carrara hanno istituito, con proprie rispettive Deliberazioni G.P. n°499 del 05.12.2006 e G.C. n. 13 del 17.11.2006, un comune fondo ad esaurimento di € 150.000,00 (con dotazione paritaria di euro 75.000,00 cadauna) e così a sua volta ripartito:

- a) **Fondo A dotato di una disponibilità pari a € 90.000,00 e dedicato le PMI (Piccole e Medie Imprese) che operano nel territorio della Provincia di Massa-Carrara;**
- b) **Fondo B dotato di una disponibilità pari a € 60.000,00 e dedicato ai soggetti privati non d'impresa localizzati nel territorio della Provincia di Massa-Carrara;**

Entrambi i Fondi sono destinati al sostegno, allo sviluppo ed alla diffusione della fonte energetica rinnovabile identificata, esclusivamente, nel solare fotovoltaico.

Tale azione risulta finalizzata al contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio provinciale con particolare riferimento agli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto a livello globale e dai provvedimenti dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Toscana (e segnatamente con riferimento alle tematiche individuate dal Piano Energetico Regionale di cui alla D.C.R. 18/01/2000 n. 1 ai sensi della L.R. n. 45/1997) a livello continentale e nazionale e locale, nonché alla realizzazione di politiche di sviluppo socioeconomico che favoriscano la crescita eco sostenibile ed competitività compatibile del nostro sistema di PMI.

Art. 2

(Interventi ammessi all'incentivo)

Possono essere ammessi agli incentivi finanziari (contribuzioni) previsti dal presente bando i progetti e le relative realizzazioni di impianti fotovoltaici per la produzione diretta di energia elettrica dalla radiazione solare, così come gli stessi risultano definiti all'interno del Piano Energetico Regionale di cui alla D.C.R. 18/01/2000 n. 1 ai sensi della L.R. n. 45/1997.



Ed, in particolare, quanto previsto per la progettazione e realizzazione di tali impianti dalle seguenti normative:

- Legge n°10 del 09/01/1991: “*Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*”;
- D.P.R. n° 447 del 06/12/1991: “*Regolamento di attuazione della legge 5 Marzo 1990, n°46, in materia di sicurezza degli impianti*”;
- Legge n° 46 del 05/03/1990: “*Norme per la sicurezza degli impianti*”;
- D.L. n° 626 del 19/04/1994: “*Attuazioni delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro*”;
- Decreto 28 luglio 2005 : “*Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare*” e s.m.i.;
- Altre norme, decreti, leggi, disposizioni, ecc., emanate da ogni autorità riconosciuta (UNI, CEI, ISPESL, ASL locali ecc.) direttamente o indirettamente interessata ai lavori.

Si specifica che i riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi ed anche ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, purché vigenti al momento della pubblicazione del presente bando, anche se non espressamente richiamate, dovranno essere applicate.

Art. 3

(Soggetti che possono presentare domanda)

Possono presentare domanda, per l’accesso ai contributi previsti dal presente bando le due seguenti tipologie di soggetti:

- **Per ciò che attiene al Fondo A di cui al precedente Art. 1:** le Piccole e Medie Imprese (PMI così come sono definite nell’Allegato 1 al Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25 Febbraio 2004 e recante “*Modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo*”) e **PMI Agricole così come definite dalla Regolamento (CE) N. 1/2004 della Commissione del 23 Dicembre 2003, “relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”** che intendono effettuare investimenti, così come esclusivamente previsti ed indicati al precedente Art. 2.



I contributi, nel caso, saranno concessi a quelle Piccole Medie Imprese, la cui sede operativa e nella quale viene effettuato l'investimento, sia esclusivamente localizzata nel territorio della Provincia di Massa- Carrara, pertanto non è necessario che l'impresa richiedente abbia sede legale o domicilio fiscale nella Provincia di Massa- Carrara anche se la medesima sede deve essere compresa in uno degli stati membri della UE.

Le PMI richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono essere regolarmente costituite (con relativa iscrizione al Registro imprese presso la C.C.I.A.A.) e si devono trovare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti possono essere istruite e proposte per le contribuzioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché le stesse imprese siano già titolari di partita IVA. Per questi soggetti detta iscrizione deve comunque essere comprovata attraverso lo specifico certificato non oltre 60 giorni dal termine dei lavori.

- **Per ciò che attiene al Fondo B di cui al precedente Art. 1:** I soggetti privati non d'impresa, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento e per azioni ricadenti esclusivamente nell'ambito territoriale della Provincia di Massa Carrara.

Art. 4

(Caratteristiche e intensità dell'aiuto)

L'intensità lorda di aiuto (contributo erogabile secondo la metodologia di calcolo E.S.L.) prevista per ogni singolo progetto finanziato è pari ad un massimo del 20% dei costi ammissibili e con un limite massimo di aiuto erogabile, per ogni progetto finanziabile, pari ad Euro 7.000,00.

- **Per ciò che attiene al Fondo A di cui al precedente Art. 1,** gli aiuti previsti dal presente bando non possono essere cumulati, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e/o finanziamenti comunitari di alcuna natura, inclusi anche gli aiuti concessi in regime “*de minimis*” ai sensi del Reg. CE 69/2001; costituisce eccezione a tale divieto di cumulo e risulta pertanto ammissibile al cumulo con quanto erogabile con il presente bando, quanto previsto sia dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 28 luglio 2005 “*Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione*



fotovoltaica della fonte solare”, nei limiti e nelle disposizioni di cui al comma 1 e comma 2 art. 10 dello stesso D.M., sia quanto risulterà previsto, quale aiuto pubblico, in attuazione della cosiddetta “*Legge Finanziaria 2007*” e, specificatamente, quanto risulterà previsto in attuazione dell’Art. 160 dell’attuale Disegno di Legge, approvato in sede del Consiglio dei Ministri in data 29 Settembre 2006, ai fini dell’Istituzione del “*Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra*”, il tutto secondo le modificazioni ed integrazioni che risulteranno a seguito dell’approvazione definitiva di tale Legge dello Stato da parte degli organi preposti.

L’aiuto viene erogato per le imprese non agricole ai sensi della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente CE 2001/C 37/03 (pubblicata sulla G.U. delle Comunità Europee del 3/02/2001 C 37/3);

L’aiuto viene erogato per le imprese agricole ai sensi della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per le imprese agricole così come previsto dal Regolamento (CE) N. 1/2004 della Commissione del 23 Dicembre 2003, “*relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*”

L’aiuto dovrà essere fiscalmente trattato dalle imprese riceventi quale contributo in conto impianti.

- **Per ciò che attiene al Fondo B di cui al precedente Art. 1**, non sussistendo il tema delle limitazioni connesse ai regimi di aiuto per le Imprese, non si pongono limiti di cumulo se eventualmente verificabili.

Art. 5

(Presentazione della domanda)

Le domande di contributo possono essere presentate dai soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente Art. 3 all’ **EAMS s.r.l. (Agenzia Energetica della Provincia di Massa-Carrara)**, con sede in viale Democrazia n° 17 - 54100 Massa, (di seguito detta sempre, per brevità, “*EAMS*”) in qualità di soggetto dipendente dai soggetti emanatori del presente bando e quale incaricato della fase istruttoria delle domande di agevolazione per la presente tematica (così come, per altro, previsto al Punto 3.2 del Piano Energetico Regionale di cui alla D.C.R. 18/01/2000 n. 1).



Per ciò che attiene al Fondo A di cui al precedente Art. 1, ai fini di inoltrare la domanda di contributo è necessario compilare in ogni sua parte il “*Modello A*”, allegato al presente bando, completo di tutta la documentazione allegata prescritta e debitamente firmato dal legale rappresentante del soggetto richiedente

Alla domanda devono essere allegati:

- a) Apposita relazione tecnica descrivente l'importo complessivo dell'investimento, corredata da idonea documentazione di spesa (preventivi, computi metrici, offerte, compromessi etc..) e con l'indicazione della copertura finanziaria e degli obiettivi economici produttivi ed occupazionali che si intendono conseguire (Business Plan), unitamente all'indicazione del Comune dove sono localizzati detti investimenti; detta relazione dovrà anche dimostrare come il progetto presentato realizzi una maggiore sostenibilità ambientale dell'impresa attraverso la riduzione delle pressioni ambientali, il risparmio energetico e termico; da tale punto di vista dovrà, quindi, contenere il risultato energetico ambientale atteso (tep risparmiati) ed il pregio ambientale ottenuto (CO2 evitata) a seguito della realizzazione del progetto ed in proporzione ai costi sostenuti;
- b) Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 e, quindi, corredata di opportuna fotocopia di documento di identità del legale rappresentante dell'impresa firmatario delle richieste) redatta secondo lo schema allegato A al presente bando ed attestante:
 - Che l'impresa richiedente risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con opportuno numero di iscrizione a tale registro (per le imprese individuali non ancora operanti deve essere dichiarato che il soggetto richiedente è in possesso della Partita Iva, indicando il numero);
 - L'esistenza dei requisiti di piccola e media impresa in capo all'impresa richiedente;
 - Che l'impresa richiedente non ha richiesto e/o ottenuto e non intende richiedere per l'investimento in questione altre agevolazioni finanziarie ad eccezione di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 28 luglio 2005 “*Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare*” sia quanto risulterà previsto, quale aiuto pubblico, in attuazione della cosiddetta “*Legge Finanziaria 2007*” e, specificatamente, quanto risulterà previsto in attuazione dell'Art. 160 dell'attuale



Disegno di Legge, approvato in sede del Consiglio dei Ministri in data 29 Settembre 2006, ai fini dell'Istituzione del "Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra", il tutto secondo le modificazioni ed integrazioni che risulteranno a seguito dell'approvazione definitiva di tale Legge dello Stato da parte degli organi preposti. ;

- Che l'impresa richiedente è economicamente e finanziariamente sana, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la vigente legislazione, in regola con gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili, in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
- Che l'impresa richiedente s'impegna a rispettare la normativa in materia ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- Che l'impresa richiedente non ha riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- Che l'impresa richiedente non ha procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- Che l'impresa richiedente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente od abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- Che il progetto presentato, dall'impresa richiedente, realizza una maggiore sostenibilità ambientale dell'impresa attraverso la riduzione delle pressioni ambientali, il risparmio energetico e termico secondo quanto indicato nella specifica relazione tecnica allegata;
- Che il progetto presentato - dall'impresa richiedente ed ove ne ricorra il caso - produce un aumento del livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (allegando documentazione comprovante);



- Che l'impresa richiedente s'impegnerà al termine del progetto d'investimento, ove ne ricorra il caso, ad assumere ex LSU, Cassa Integrati e lavoratori in mobilità espressi in U.L.A. (Unità Lavorative Annuali);
- Che la fattibilità tecnico-amministrativa - provata cantierabilità - del progetto presentato dall'impresa richiedente è al seguente possibile stato: Progetto Preliminare / Progetto Esecutivo / Concessione edilizia e/o Dichiarazione di inizio attività / Lavori Assegnati) - allegando documentazione comprovante;
- Che il progetto presentato - dall'impresa richiedente ed ove ne ricorra il caso - realizza un maggior rispetto delle pari opportunità (allegando e motivando con documentazione comprovante);
- Che il progetto presentato - dall'impresa richiedente ed ove ne ricorra il caso - si qualifica come costituzione di nuova impresa, nell'ambito della classificazione relativa alle P.M.I., così come le stesse sono definite nell'Allegato 1 al Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25 Febbraio 2004 e recante "*Modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo*";
- Che l'intervento presentato dall'impresa richiedente è localizzato, ove ne ricorra il caso, nel territorio di un Comune montano o svantaggiato (ai sensi della Dir. UE n.75/268 e successiva normativa vigente);
- Che l'intervento presentato dall'impresa richiedente è localizzato, ove ne ricorra il caso, all'interno del sistema delle aree protette e dei Parchi nazionali e regionali.

Per ciò che attiene al Fondo B di cui al precedente Art. 1, ai fini di inoltrare la domanda di contributo è necessario compilare in ogni sua parte il "*Modello B*", allegato al presente bando, completo di tutta la documentazione allegata prescritta e debitamente firmato dal soggetto richiedente

Alla domanda devono essere allegati:

- a) Apposita relazione tecnica descrittiva dell'importo complessivo dell'investimento, corredata da idonea documentazione di spesa (preventivi, computi metrici, offerte, compromessi etc..), unitamente all'indicazione del Comune dove sono localizzati detti investimenti; detta relazione dovrà anche dimostrare come il progetto presentato realizzi una maggiore



sostenibilità ambientale della situazione preesistente attraverso la riduzione delle pressioni ambientali, il risparmio energetico e termico; da tale punto di vista dovrà, quindi, contenere il risultato energetico ambientale atteso (tep risparmiati) ed il pregio ambientale ottenuto (CO2 evitata) a seguito della realizzazione del progetto ed in proporzione ai costi sostenuti;

b) Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 e, quindi, corredata di opportuna fotocopia di documento di identità del firmatario delle richiesta) redatta secondo lo schema allegato B al presente bando ed attestante:

- Che il richiedente non ha procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- Che il progetto presentato, dal richiedente, realizza una maggiore sostenibilità ambientale dell'impresa attraverso la riduzione delle pressioni ambientali, il risparmio energetico e termico secondo quanto indicato nella specifica relazione tecnica allegata;

Le domande devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento a partire dal 1^ marzo 2007 e fino al 31 maggio 2007, fa fede la data dell'ufficio postale spedente, al seguente indirizzo:

EAMS

(Agenzia Energetica della Provincia di Massa-Carrara)

viale Democrazia n° 17 - 54100 Massa

La domanda e la restante documentazione dovrà essere inserita in plico chiuso e sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposto una firma sui lembi di chiusura del plico medesimo tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto).

Sul suddetto plico dovrà essere riportato come oggetto la dicitura:

“BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CONNESSI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (SOLARE FOTOVOLTAICO)”.

Tale plico dovrà anche riportare l'indirizzo completo del mittente.



La domanda è **irricevibile** qualora venga inoltrata con le modalità sopra descritte e con tempistiche diverse a quanto sopra stabilito.

La domanda è **inammissibile** qualora venga presentata da un soggetto diverso da quelli indicati all'Art. 2.

La domanda è **inaccoglibile** qualora non sia completa della documentazione tassativamente sopra indicata.

In tutti casi di cui sopra la domanda verrà restituita al mittente.

Eventuali altre irregolarità presenti nella domanda o negli allegati dovranno essere regolarizzate da parte del richiedente entro il termine massimo di 15 gg. dalla ricezione della richiesta di integrazione/precisazione così come stabilito in apposita comunicazione a cura della EAMS.

La mancata regolarizzazione della domanda entro i tali termini comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 6

(Spese ammissibili alla contribuzione)

Sono esclusivamente ammissibili all'agevolazione le seguenti tipologie di spesa, (si specifica che, per i soggetti ammissibili al Fondo A di cui al precedente Art. 1, tutte le spese devono risultare capitalizzabili e capitalizzate dalle imprese richiedenti ed assegnatarie della contribuzione):

- **Moduli fotovoltaici e relativi supporti**
- **Inverter**
- **Quadri elettrici**
- **Cavi di collegamento**
- **Impianto elettrico in condutture**
- **Installazione elettrica degli impianti di cui ai punti precedenti**

Tutti i beni acquistati ed ammissibili all'agevolazione devono tassativamente essere di nuova fabbricazione.

Per i soggetti ammissibili al Fondo A di cui al precedente Art. 1, tutte le immobilizzazioni materiali agevolabili e sopra indicate devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio della Provincia di Massa- Carrara ove devono rimanere per tutta la durata della loro periodo di ammortamento aziendale e , comunque, per almeno 5 anni dal termine del progetto d'investimento.



I beni materiali agevolabili non devono essere alienati, ceduti, distratti od in qualunque modo allontanati dall'unità produttiva situata nel territorio della Provincia di Massa- Carrara in cui si localizza l'investimento, per tutta la durata della loro periodo di ammortamento aziendale e, comunque, per almeno 5 anni dal termine del progetto d'investimento.

Sono, altresì, ammissibili durante tale periodo, sostituzioni dei beni suddetti, in caso di guasto, di usura eccessiva degli stessi o di ulteriore processo d'innovazione tecnologica da parte dell'impresa richiedente, purché gli stessi siano sostituiti con analoghi beni funzionalmente equivalenti a quelli ceduti.

Nel caso ed a seguito dei controlli di cui al successivo Art. 11 l'onere della dimostrazione di quanto sopra, attraverso opportune relazioni tecniche spetta al soggetto richiedente ed assegnatario del contributo.

Non sono ammissibili gli investimenti in beni realizzati tramite locazione finanziaria, acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1.523 del Codice Civile.

E' sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario.

Non sono ammessi alle agevolazioni i lavori in economia.

Per i soggetti ammissibili al Fondo B di cui al precedente Art. 1, tutte le immobilizzazioni materiali agevolabili e sopra indicate devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio all'immobile oggetto dell'intervento che deve essere situato nel territorio della Provincia di Massa-Carrara, ove devono rimanere per tutta la durata della loro periodo di ammortamento, comunque, per almeno 5 anni dal termine della realizzazione/installazione degli stessi.

I beni materiali agevolabili non devono essere alienati, ceduti, distratti od in qualunque modo allontanati dall'immobile oggetto dell'intervento che deve essere situato nel territorio della Provincia di Massa-Carrara in cui si localizza il progetto, per tutta la durata della loro periodo di ammortamento e, comunque, per almeno 5 anni dal termine della realizzazione/installazione degli stessi.

Sono, altresì, ammissibili durante tale periodo, sostituzioni dei beni suddetti, in caso di guasto, di usura eccessiva degli stessi o di ulteriore processo d'innovazione tecnologica da parte da parte del soggetto richiedente, purché gli stessi siano sostituiti con analoghi beni funzionalmente equivalenti a quelli ceduti.



Nel caso ed a seguito dei controlli di cui al successivo Art. 11 l'onere della dimostrazione di quanto sopra, attraverso opportune relazioni tecniche spetta al soggetto richiedente ed assegnatario del contributo.

Non sono ammissibili gli investimenti in beni realizzati tramite acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile.

Sia per **i soggetti ammissibili al Fondo A di cui al precedente Art. 1, sia per i soggetti ammissibili al Fondo B di cui al precedente Art. 1,** sono ammissibili all'agevolazione (contribuzione) gli investimenti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione del contratto o, in mancanza, di emissione della fattura da parte del fornitore.

Art. 7

(Istruttoria e formazione della graduatoria)

Al fine di definire una graduatoria degli interventi ammissibili ai sensi dei precedenti Articoli, nonché l'entità del finanziamento da assegnarsi a ciascun progetto presentato e ritenuto ammissibile, l'EAMS si avvarrà di un apposita Commissione Tecnica, nominata dal Consiglio di Amministrazione di EAMS e composta da tecnici e/o collaboratori della l'EAMS stessa, della Provincia di Massa-Carrara, su segnalazione di quest'ultima e della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara, sempre su segnalazione della medesima C.C.I.A.A. di Massa-Carrara.

La suddetta Commissione tecnica provvederà, quindi, alla fase istruttoria delle domande presentate, valutando sia l'ammissibilità delle stesse, sia il punteggio da attribuire a ciascun progetto.

Tale attività istruttoria sarà, quindi, tesa a verificare:

- La documentazione presentata dai soggetti richiedenti, la sussistenza dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per la ricevibilità, l'accogliibilità e l'ammissibilità alle agevolazioni;
- La validità tecnica-energetica ed ambientale del programma di investimento e la congruità delle spese previste;
- L'attribuzione dei punteggi, per ciò che attiene alle domande presentate dai soggetti ammissibili al Fondo A di cui al precedente Art. 1, secondo i punteggi di cui al successivo Art.8.



Tale fase istruttoria si concluderà, salvo proroghe motivate a cura del Consiglio di Amministrazione di EAMS, entro 90 gg. dalla scadenza di presentazione delle domande di cui al precedente Art. 5. con la predisposizione di n°4 elenchi distinti e di seguito descritti:

Per il Fondo A di cui al precedente Art. 1

- **A1) Elenco delle domande dichiarate, distintamente, irricevibili, inammissibili ed inaccoglibili** con le relative motivazioni che hanno portato a tale determinazione;
- **A2) Elenco delle domande presentate e dichiarate ricevibili, accoglibili ed ammissibili all'agevolazione** secondo le limitazioni delle spese di cui al precedente Art. 6; tale elenco sarà strutturato in apposita graduatoria redatta in base ai punteggi assegnati secondo i criteri di assegnazione di cui al successivo Art. 8 ed in caso di parità all'ordine cronologico di presentazione della domanda di agevolazione (a tale titolo farà testo la data del timbro dell'Ufficio Postale spedente) e, in caso di ulteriore parità, sulla base del maggior importo dell'investimento ammissibile.

Per il Fondo B di cui al precedente Art. 1

- **B1) Elenco delle domande dichiarate, distintamente, irricevibili, inammissibili ed inaccoglibili** con le relative motivazioni che hanno portato a tale determinazione;
- **B2) Elenco delle domande presentate e dichiarate ricevibili, accoglibili ed ammissibili all'agevolazione** secondo le limitazioni delle spese di cui al precedente Art. 6; tale elenco sarà strutturato in apposita graduatoria redatta in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di agevolazione (a tale titolo farà testo la data del timbro dell'Ufficio Postale spedente) e, in caso di ulteriore parità, sulla base del maggior importo dell'investimento ammissibile.

L'agevolazione sarà, inoltre, concessa ai programmi di investimento ritenuti ammissibili e finanziabili con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione della EAMS che approverà gli elenchi suddetti e che verrà adottata entro e non oltre 30 giorni dalla predisposizione degli elenchi sopra indicati a cura della Commissione Tecnica suddetta.

La EAMS comunicherà in forma scritta ai soggetti richiedenti l'ammissione all'agevolazione, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere irricevibile, inaccoglibile e inammissibile la richiesta,



entro 20 giorni lavorativi dalla data del Provvedimento di approvazione adottato da EAMS in sede di Consiglio di Amministrazione.

Gli elenchi di cui sopra verranno pubblicati sul sito della Provincia di Massa-Carrara (www.provincia.ms.it) e sul sito della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara (www.ms.camcom.it) e dell'EAMS (www.eams.info).

Le domande negli elenchi/graduatorie **A2** e **B2** e, quindi, dichiarate ricevibili, ammissibili ed accoglibili saranno agevolate in base all'ordine di graduatoria fino ad esaurimento della disponibilità dei rispettivi Fondi di cui al precedente Art. 1.

Nello specifico, le domande collocate nell'ultima posizione "*utile*" dei suddetti elenchi/graduatorie **A2** e **B2** e per il finanziamento, potranno anche risultare parzialmente agevolate, in base ai fondi residui disponibili e rispetto all'agevolazione teorica spettante e di cui al precedente Art. 4.

Per le istanze che risultino eventualmente collocate a pari merito, rispettivamente degli elenchi/graduatorie **A2** e **B2** e nell'ultima posizione "*utile*" per il finanziamento, si provvederà al riparto dei fondi residui disponibili in proporzione alle agevolazioni teoriche spettanti e di cui al già menzionato e precedente Art. 4.

Per entrambe le casistiche sopraesposte rimane salva la possibilità della Provincia di Massa-Carrara o della C.C.I.A.A. di Massa-carrara di procedere ad una maggiore dotazione di risorse finanziarie per i Fondi di cui al precedente Art. 1, ai fini di finanziare totalmente le agevolazioni teoriche spettanti alle istanze collocate, singolarmente od a pari merito tra di loro, in posizione utile ma finanziate parzialmente a causa di una non sufficienza dei fondi residui disponibili.

Le risorse che si rendessero disponibili sul solo Fondo B (fondo dedicato esclusivamente ai soggetti privati non d'impresa localizzati nel territorio della Provincia di Massa-Carrara) a seguito di mancanza di domande atte a impiegare totalmente le dotazioni finanziarie indicate al precedente Art. 1 per tale fondo, verranno indirizzate, nel caso occorresse, al finanziamento delle domande poste in graduatoria e finanziate parzialmente o non finanziate per mancanza di fondi, della graduatoria di cui al Fondo A.

Le risorse che si renderanno successivamente disponibili per rinunce, revoche o rideterminazioni del contributo saranno riattribuite ai Fondi e consentiranno, in primis il finanziamento totale delle eventuali domande finanziate solo parzialmente e, successivamente, lo scorrimento delle graduatorie stesse attraverso l'agevolazione di istanze precedentemente non finanziabili.



Art. 8

(Criteri per la formazione della graduatoria relativamente al Fondo A)

La graduatoria delle domande a valere sul **Fondo A di cui al precedente Art. 1** sarà formata sulla base della seguente griglia di criteri:

Criterio	Punteggio assegnabile
Maggiore sostenibilità ambientale dell'impresa attraverso la riduzione delle pressioni ambientali, il risparmio energetico e termico secondo quanto indicato in specifica relazione tecnica allegata; relazione che dovrà contenere il risultato energetico ambientale atteso (tep risparmiati) ed il pregio ambientale ottenuto (CO2 evitata) a seguito della realizzazione del progetto ed in proporzione ai costi sostenuti.	0-60 Punti
Aumento del livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	0-5 Punti
Impegno al termine del progetto d'investimento ad assumere ex LSU, Cassa Integrati e lavoratori in mobilità secondo specifica indicazione secondo il metodo U.L.A. (Unità Lavorative Annuali) e con variazione del punteggio in relazione al numero delle assunzioni U.L.A. prospettate * (vedasi precisazione sul calcolo U.L.A. di seguito esposta)	0-3 Punti
Fattibilità tecnico-amministrativa - provata cantierabilità - del progetto presentato dall'impresa richiedente	0-5 Punti
Maggior rispetto delle pari opportunità ** (vedasi precisazione di seguito esposta)	0-3 Punti
Costituzione di nuova impresa	5 Punti
Intervento localizzato nel territorio di un Comune montano o	



svantaggiato (ai sensi della Dir. UE n.75/268);	7 Punti
Intervento localizzato all'interno del sistema delle aree protette e dei Parchi nazionali e regionali	12 Punti
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNABILE	100 PUNTI

*) Per ciò che attiene al calcolo degli U.L.A. secondo il suddetto metodo, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- Nel caso di dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione, il numero di ULA corrisponde al numero dei dipendenti;
- Nel caso di dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione, il numero di ULA a cui corrisponde ciascun occupato si ottiene dividendo il numero di mesi di lavoro per dodici;
- Nel caso di dipendenti occupati a tempo parziale per tutto l'anno preso in considerazione, il numero di ULA a cui corrisponde ciascun occupato è proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto di lavoro e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. (Per esempio, se il contratto collettivo prevede l'effettuazione di 36 ore settimanali ed il contratto part-time prevede l'effettuazione di 18 ore, il numero di ULA per dipendente sarà 0,5);
- Nel caso di dipendenti occupati a tempo parziale per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione, occorre moltiplicare il valore calcolato al capoverso precedente per il numero di mesi di occupazione espresso in dodicesimi. Per esempio, se il contratto collettivo prevede 36 ore settimanali ed il contratto part-time 18 ore per la durata di sei mesi, l'ULA relativa sarà: $(18/36) \times (6/12) = 0,25$;
- Se il valore il ULA non corrisponde ad un numero intero, deve essere arrotondato al primo decimale dopo la virgola.

***) Per ciò che alle tematiche sul maggior rispetto delle Pari Opportunità si esemplificano i seguenti possibili aspetti:

- Pari opportunità rispetto all'occupazione sul luogo di lavoro: variazione delle donne occupate nell'impresa richiedente rispetto agli uomini occupati (con calcolo in ULA) in relazione all'effettuazione degli investimenti prospettati;



- Pari opportunità rispetto alla possibilità di conciliare la vita familiare e la vita professionale delle donne e degli uomini occupati dall'impresa richiedente a seguito degli investimenti prospettati (realizzazione di asili aziendali e luoghi similari).

Art. 9

(Erogazione delle agevolazioni e documentazione di rendicontazione)

EAMS provvede alla erogazione delle agevolazioni nella misura del 100% delle stesse al termine di ogni progetto d'investimento e dietro presentazione della rendicontazione e della relativa documentazione di spesa e di realizzazione progettuale ed in particolare:

- 1) **Rendicontazione** di spesa corredata da copia conforme all'originale delle pezze giustificative di spesa (fatture, notule etc..), purché in regola con la normative fiscale e tributaria dello Stato Italiano e purché fornita con adeguata dimostrazione di quietanza della spesa sostenuta e come meglio specificato nelle apposite comunicazioni EAMS alle imprese beneficiarie;
- 2) **Documentazione finale** dell'investimento corredata da opportuna documentazione (certificato di collaudo tecnico-funzionale) riguardatene il risultato energetico ambientale atteso (tep risparmiati) ed il pregio ambientale ottenuto (CO2 evitata), a seguito della realizzazione del progetto e così come gli stessi risultavano valutati su base progettuale in sede di presentazione.

Si specifica, inoltre, quanto segue:

- Come meglio precisato al successivo Art. 10 l'investimento si dovrà concludere entro e non oltre 9 (nove) mesi dalla comunicazione di **EAMS** rispetto all'ammissibilità a contributo, salvo proroghe e pena la revoca della contribuzione assegnata;
- Sempre come meglio precisato al successivo Art. 10 i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere la documentazione di cui sopra, sia per ciò che attiene alla rendicontazione, sia per ciò che attiene alla Documentazione finale dell'investimento (certificato di collaudo tecnico-funzionale), e come meglio specificato nelle apposite comunicazioni di **EAMS**, entro il termine massimo di 60 gg. dal termine dei lavori agevolati, salvo proroghe e pena la revoca della contribuzione assegnata;
- I soggetti beneficiari sono tenuti a realizzare il proprio progetto d'investimento dichiarato ammissibile e finanziato per un importo pari ad almeno il 75% di quanto dichiarato in sede di domanda. Nel caso di riduzione del progetto d'investimento nei limiti consentiti (75% di



quanto dichiarato ammissibile in sede di concessione) il contributo risulterà proporzionalmente rideterminato in riduzione.

Art. 10

(Obblighi dei beneficiari)

- 1) I progetti e le relative realizzazioni per i quali è concessa l'agevolazione non possono essere diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso, salvo quanto previsto dai successivi punti 4 e 7.
- 2) **Per i soggetti ammissibili ed ammessi al Fondo A di cui al precedente Art. 1,** tutte le immobilizzazioni materiali agevolabili e sopra indicate devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio della Provincia di Massa-Carrara ove devono rimanere per tutta la durata della loro periodo di ammortamento aziendale e , comunque, per almeno 5 anni dal termine del progetto d'investimento. I beni materiali agevolabili non devono essere alienati, ceduti, distratti od in qualunque modo allontanati dall'unità produttiva situata nel territorio della Provincia di Massa-Carrara in cui si localizza l'investimento, per tutta la durata della loro periodo di ammortamento aziendale e, comunque, per almeno 5 anni dal termine del progetto d'investimento. Sono, altresì, ammissibili durante tale periodo, sostituzioni dei beni suddetti, in caso di guasto, di usura eccessiva degli stessi o di ulteriore processo d'innovazione tecnologica da parte dell'impresa richiedente, purché gli stessi siano sostituiti con analoghi beni funzionalmente equivalenti a quelli ceduti. Nel caso ed a seguito dei controlli di cui al successivo Art. 11 l'onere della dimostrazione di quanto sopra, attraverso opportune relazioni tecniche spetta al soggetto richiedente ed assegnatario del contributo.
- 3) **Per i soggetti ammissibili ed ammessi al Fondo B di cui al precedente Art. 1,** tutte le immobilizzazioni materiali agevolabili e sopra indicate devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio all'immobile oggetto dell'intervento che deve essere situato nel territorio della Provincia di Massa-Carrara, ove devono rimanere per tutta la durata della loro periodo di ammortamento, comunque, per almeno 5 anni dal termine della realizzazione/installazione degli stessi. I beni materiali agevolabili non devono essere alienati, ceduti, distratti od in qualunque modo allontanati dall'immobile oggetto dell'intervento che deve situato nel territorio della Provincia di Massa-Carrara in cui si



localizza il progetto, per tutta la durata della loro periodo di ammortamento e, comunque, per almeno 5 anni dal termine della realizzazione/installazione degli stessi. Sono, altresì, ammissibili durante tale periodo, sostituzioni dei beni suddetti, in caso di guasto, di usura eccessiva degli stessi o di ulteriore processo d'innovazione tecnologica da parte da parte del soggetto richiedente, purché gli stessi siano sostituiti con analoghi beni funzionalmente equivalenti a quelli ceduti. Nel caso ed a seguito dei controlli di cui al successivo Art. 11 l'onere della dimostrazione di quanto sopra, attraverso opportune relazioni tecniche spetta al soggetto richiedente ed assegnatario del contributo.

- 4) **I beneficiari devono realizzare l'intervento, entro il 9° mese dalla data di comunicazione di ammissione all'agevolazione a cura del C.d.A. di EAMS, conformemente agli obiettivi contenuti nel programma di investimento presentato. I beneficiari sono tenuti a richiedere, con istanza motivata, preventiva autorizzazione a EAMS in caso di variazioni o modifiche nelle modalità temporali di esecuzione degli investimenti ammessi anche in superamento di tale limite temporale (9 mesi);**
- 5) **I beneficiari devono produrre ad EAMS, secondo specifica comunicazione della stessa, sia opportuna rendicontazione di spesa, sia opportuna Documentazione finale dell'investimento (certificato di collaudo tecnico-funzionale), entro il termine massimo di 60 gg. dal termine dei lavori agevolati, salvo proroghe e pena la revoca della contribuzione assegnata; nel caso di proroga i beneficiari sono tenuti a richiedere, con istanza motivata, preventiva autorizzazione a EAMS;**
- 6) **I soggetti beneficiari sono tenuti, comunque, a comunicare, tempestivamente, a EAMS eventuali modifiche sostanziali alla realizzazione dei programmi di investimento agevolati o rinunce ai contributi concessi;**
- 7) **I soggetti beneficiari sono tenuti a realizzare il proprio progetto d'investimento dichiarato ammissibile e finanziato per un importo pari ad almeno il 75% di quanto dichiarato in sede di domanda;**
- 8) **I soggetti ammissibili ed ammessi al Fondo A di cui al precedente Art. 1 devono, comunque, rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per la pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro.**

Art. 11



(Controlli)

EAMS effettua controlli documentali e presso i soggetti beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti beneficiari stessi. I controlli in loco sono effettuati annualmente su un campione pari ad almeno il 10% dei soggetti beneficiari.

Art. 12

(Revoca e procedimento di revoca)

I contributi concessi sono revocati nei seguenti casi:

- a) Nel caso di rinuncia del beneficiario;
- b) Nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- c) Nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento agevolativo siano alienati, ceduti, distratti od in qualunque modo allontanati dall'unità produttiva o dal bene immobile oggetto dell'intervento situato nel territorio della Provincia di Massa-Carrara ed in cui si localizza il progetto, per tutta la durata della loro periodo di ammortamento e, comunque, per almeno 5 anni dal termine del progetto d'investimento (ad eccezione dei casi di sostituzione indicati al precedente Art. 10);
- d) Qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dei beneficiari rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento o nel caso il beneficiario persista nel rifiutare i controlli di cui al precedente Art. 11
- e) Nel caso in cui il beneficiario non realizzi l'intervento agevolato, entro il 9° mese dalla data di comunicazione di ammissione all'agevolazione a cura del C.d.A. di EAMS e non abbia precedentemente provveduto a richiedere ed ottenere la necessaria proroga a cura di EAMS;
- f) Nel caso in cui il beneficiario non produca ad EAMS, secondo specifica comunicazione della stessa, sia opportuna rendicontazione di spesa, sia opportuna Documentazione finale dell'investimento (certificato di collaudo tecnico-funzionale) e come meglio precisato al precedente Art. 9, entro il termine massimo di 60 gg. dal termine dei lavori agevolati e non abbia precedentemente provveduto a richiedere ed ottenere la necessaria proroga a cura di EAMS;



- g) Nel caso in cui il beneficiario non abbia provveduto a comunicare, tempestivamente, a **EAMS** eventuali modifiche sostanziali alla realizzazione dei programmi di investimento agevolati o rinunce ai contributi concessi;
- h) Nel caso in cui il beneficiario non realizzi interamente l'investimento ammesso all'agevolazione nei tempi previsti, o che non lo realizzi per almeno il 75% di quanto dichiarato in sede di istanza di agevolazione;

L'atto di revoca costituisce in capo alla **EAMS** il diritto ad esigere l'immediata restituzione delle somme erogate a contributo.

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la **EAMS** comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla **EAMS** controdeduzioni, redatte in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta utile, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici della **EAMS**, esaminano le eventuali controdeduzioni e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la **EAMS**, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, procede all'archiviazione della pratica di merito e ne dà comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora la **EAMS** ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di interessi (calcolati al TUS dalla data di erogazione delle agevolazioni); in seguito la **EAMS** comunica ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.



Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la **EAMS** tramite gli uffici preposti, provvederà alla messa in mora del soggetto inadempiente ed ai relativi atti di recupero.

Art. 13

(Informazioni sull'avvio del procedimento)

L'avvio del procedimento di esame, valutazione e approvazione delle istanze di contributo presentate, decorre dalla data di scadenza di presentazione delle medesime a **EAMS**.

La durata massima prevista per detto procedimento è di 120 giorni.

Il diritto di accesso a tutti gli atti relativi al presente bando può essere esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla **EAMS**, che sarà tenuta a far visionare tutti gli atti istruttori ed a rilasciare copia della eventuale documentazione richiesta entro e non oltre 30 giorni solari dalla relativa richiesta.

Il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Direttore di **EAMS**, nella persona dell'Ing. Gianfranco Castrovinci.

Art. 14

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi della legge 675/96 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento.

Responsabile del trattamento: Direttore di **EAMS**, presso **EAMS**.